

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CRECCHIO
PROVINCIA DI CHIETI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE – anno educativo 2018/2019.

ART 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto della gestione dei servizi socio-educativi e generali, come di seguito specificato, del Nido d'Infanzia Comunale, denominato "NIDO D'INFANZIA CRECCHIO", ubicato in Crechio, in Villa Selciaroli, adeguatamente arredato ed attrezzato, con una capacità ricettiva massima di 25 posti.

Il servizio è articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle 17:00, con le seguenti tipologie orarie:

tempo pieno: dalle ore 7:30 alle ore 17:00;

tempo parziale: dalle ore 7:30 alle ore 12:30 compreso il pasto.

Le modalità di funzionamento del Nido d'Infanzia sono stabilite nel vigente "Regolamento del Nido d'Infanzia Comunale", approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 16.07.2012, esecutiva, ed alle stesse deve attenersi la Ditta appaltatrice per la gestione dei servizi ad essa affidati.

I servizi oggetto dell'appalto di cui al presente capitolato consistono nella realizzazione del progetto educativo che riguarda la custodia, l'educazione, la cura e le attività di socializzazione per i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, e nella pulizia dei locali.

ART 2 – Carattere e continuità del servizio

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio dello stesso, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni.

Il suddetto servizio è altresì da considerare servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della legge 12/06/1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto, la Ditta appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

ART 3 – Durata dell'appalto

Il presente appalto avrà la durata di un anno educativo (da settembre 2018 a luglio 2019) con decorrenza dalla data che verrà indicata nella lettera di aggiudicazione, presumibilmente dal 3 settembre 2018 al 31 luglio 2019.

ART. 4 – Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio è rivolto ai bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, con una utenza massima prevista di n. 25 unità, per i quali è dovuta la custodia, cura ed attività di socializzazione.

Esso si fonda su un progetto educativo basato sull'idea del bambino quale soggetto attivo e protagonista del suo processo di sviluppo, delle sue esperienze e conoscenze, bambino titolare di diritti costituzionalmente garantiti e soggetto attivo capace di interagire e di negoziare con adulti, pari e realtà ambientale e viene gestito, nella distinzione dei ruoli e delle competenze, con l'apporto coerente degli operatori, dei genitori e dell'Ente Locale. Nella prospettiva della formazione continua di soggetti liberi, responsabili e criticamente partecipi alla vita della comunità, il Nido d'infanzia, infatti: sostiene e promuove lo sviluppo armonico e integrale della personalità dei bambini e delle bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni; realizza la continuità educativa con gli altri servizi presenti sul territorio; coscientizza e responsabilizza, ove del caso, i genitori e le famiglie sul loro ruolo educativo e su quello del Nido d'infanzia; sensibilizza e responsabilizza la comunità tutta alle problematiche dell'infanzia, attivando una coscienza pedagogica che possa contribuire a renderla, nei suoi diversi momenti, "educante".

Il Nido d'infanzia, in particolare, facilita, attraverso la proposta di esperienze di vita, di attività ludiche e di apprendimento a misura dei suoi ospiti e svolte in un clima accogliente, sereno e gioioso, i processi:

- di una sana crescita psico-fisica;
- di socializzazione, educando al rispetto delle diversità e della differenza;
- di maturazione dell'identità;
- di conquista dell'autonomia;
- di acquisizione di conoscenze e di codici simbolici;
- di sviluppo delle capacità psico-motorie, cognitive, affettive e sociali dei bambini e delle bambine;
- di "decondizionamento", ciò in particolare per i bambini e per le bambine diversamente abili e/o in situazione di disagio relazionale e/o socioculturale.

Il personale educativo avrà il compito di:

- Accompagnare la crescita del bambino nelle sue peculiarità;
- Favorire nei bambini il senso della propria identità attraverso il gioco e le attività quotidiane;
- Progettare l'ambiente e proporre esperienze ed attività che promuovano lo sviluppo sociale e cognitivo dei bambini;
- Provvedere al soddisfacimento dei bisogni dei bambini, quali alimentazione, igiene personale, vigilanza;
- Mantenere i rapporti con le famiglie.

Il personale ausiliario avrà il compito di svolgere le prestazioni occorrenti per la pulizia della struttura.

ART. 5 – Caratteristiche tecniche delle prestazioni da rendere

Per la gestione dei servizi di cui al presente capitolato, viene disposto quanto di seguito precisato:

- 1) I servizi vengono resi in regime di appalto, con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta, completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'appaltatore, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune di Crecchio, committente, mediante l'impiego di personale nella esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione dell'appaltatore;
- 2) L'appaltatore deve assicurare i servizi esclusivamente mediante l'impiego di personale proprio, munito dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, assicurando la figura del coordinatore, degli educatori e dell'addetto ai servizi generali (pulizia dei locali);

- 3) Il servizio di assistenza educativa dovrà essere assicurato in modo da garantire un rapporto operatore/utente conforme alla normativa vigente, dal lunedì al venerdì, nell'ambito della fascia oraria di apertura del Nido d'Infanzia;
- 4) Il tempo di lavoro del personale educativo dovrà essere specificato nel progetto e dovrà prevedere un tempo con i bambini ed un tempo senza i bambini da destinare alla gestione settimanale, ovvero all'organizzazione del lavoro, alla progettazione, all'osservazione, documentazione e valutazione dell'attività educativa, al rapporto con le famiglie e all'aggiornamento professionale.
La Ditta affidataria, infatti, dovrà provvedere autonomamente alla formazione e all'aggiornamento del personale educativo. Gli educatori dovranno, inoltre, garantire senza oneri per il Comune la loro presenza e partecipazione ad eventuali progetti educativi, di aggiornamento e di confronto fra gli operatori, programmati dal Comune.
- 5) La Ditta affidataria dovrà assicurare l'attività educativa ed assistenziale a favore di utenti diversamente abili.
- 6) Il personale dipendente della Ditta affidataria impegnato nel servizio è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento del progetto educativo del servizio, della custodia e cura dei bambini ad essi affidati, della custodia, pulizia e manutenzione ordinaria degli ambienti, oltre che del corretto svolgimento di tutte le mansioni affidate.
- 7) La pulizia dei locali, attrezzature fisse e cose mobili a carico della Ditta affidataria dovrà essere effettuata osservando le vigenti norme in materia di igiene e sanità, e di raccolta e smaltimento dei rifiuti, usando prodotti disinfettanti e detergenti rispondenti alle norme emanate dagli organi d'igiene e sanità pubblica che dovranno essere tenuti separati e in luogo non accessibile ai piccoli ospiti del Nido.
- 8) Al personale educativo è richiesta annualmente la progettazione/programmazione scritta delle esperienze o attività di cura ed educativa.
- 9) La Ditta affidataria si impegna a compilare il materiale relativo alle rilevazioni statistiche del quale il Comune necessita, nonché ad effettuare ogni altra rilevazione statistica che il Comune intenda acquisire ai fini del controllo della gestione.
- 10) Le assenze del personale educativo impegnato nel nido d'infanzia dovranno essere regolarmente e prontamente sostituite con personale in possesso degli stessi requisiti del personale incaricato, garantendo la continuità del servizio.
- 11) La Ditta affidataria è tenuta a collaborare con il servizio del Comune, accogliendo inviti e suggerimenti volti al miglioramento della gestione dei servizi.
- 12) Nei locali concessi in uso alla Ditta affidataria è vietato qualsiasi atto che non si addica al decoro del luogo o che possa arrecare disturbo e danno.
- 13) E' fatto divieto alla Ditta affidataria e ai suoi dipendenti di fare uso in tutto o in parte dell'immobile, delle cose mobili e delle attrezzature per finalità diverse da quelle previste dal presente capitolato.
- 14) La Ditta affidataria è tenuta ad individuare e comunicare un responsabile a cui l'Amministrazione comunale si rivolge per tutte le necessità relative all'espletamento del servizio. In caso di sua assenza o impedimento la Ditta affidataria deve individuare un sostituto, comunicandone tempestivamente il nominativo all'Amministrazione comunale.

ART. 6 – Caratteristiche ed obblighi generali

La Ditta appaltatrice deve elaborare il progetto educativo che dovrà tenere conto di quanto indicato nel presente capitolato.

Per gli aspetti normativi, organizzati e pedagogici del servizio si deve fare riferimento alle leggi e regolamenti della Regione Abruzzo in materia di asili nido, in particolare alla Legge regionale 28 aprile 2000 n. 76, alle direttive generali di attuazione approvate dalla Giunta Regionale d'Abruzzo

con deliberazione n. 565 del 26.06.2001, alla “Disciplina sperimentale del sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia” emanata dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 935 del 23.12.2011 e aggiornata con D.G.R. n. 393 del 25.06.2012, nonché alle altre normative vigenti.

ART. 7 – Oneri a carico del Comune

Il Comune, per tutta la durata del contratto, mette a disposizione le strutture individuate quali sedi del servizio, assicurando la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, degli impianti tecnologici, la fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua e telefono.

Il Comune, inoltre, fornisce, le derrate alimentari occorrenti per il servizio di mensa ed il servizio di preparazione dei relativi pasti, nonché di pulizia della cucina e dei locali refettorio, a mezzo di Ditta specializzata appositamente incaricata dal Comune a seguito di affidamento del relativo appalto. La preparazione dei pasti avverrà a mezzo di tale Ditta nella cucina del Nido d’Infanzia, adeguatamente attrezzata, mentre rientra nei compiti della Ditta affidataria dei servizi di gestione del Nido di cui al presente capitolato la somministrazione dei pasti ai bambini.

Alla luce della contiguità delle attività di cui sopra, la Ditta affidataria si impegna a determinare le modalità di raccordo con la Ditta responsabile della fornitura delle derrate e con quella responsabile della refezione, anche secondo i contenuti dei capitolati speciali d’appalto disciplinanti i rispettivi appalti.

Il Comune fornisce anche i prodotti ed il materiale occorrente per la pulizia dei locali spettante alla Ditta appaltatrice, nonché il materiale didattico occorrente per lo svolgimento delle attività.

ART. 8 – Importo dell’appalto

Il corrispettivo dell’appalto, onnicomprensivo, è pari ai seguenti prezzi:

- € 260,00 (I.V.A. esclusa) mensili, per ogni bambino iscritto e frequentante a tempo pieno;
- € 200,00 (I.V.A. esclusa) mensili, per ogni bambino iscritto e frequentante a tempo parziale,

per l’importo complessivo presunto annuale, tenendo conto della stima delle effettive iscrizioni all’anno scolastico 2018/2019, di € 36.000 (euro trentatremila) I.V.A esente.

E’ garantito, in ogni caso, alla Ditta affidataria il pagamento del corrispettivo mensile previsto per la frequenza di n. 11 bambini iscritti a tempo pieno, indipendentemente dal numero effettivo delle iscrizioni ed ammissioni, per garantire alla stessa il rispetto del principio di economicità dell’impresa, tenendo conto degli oneri e spese fisse comunque a proprio carico anche in caso di frequentanti in numero inferiore a 11.

Il compenso come sopra determinato sarà corrisposto alla Ditta affidataria, per tutta la durata dell’appalto, a mezzo di pagamento di fatture mensili (11 annue), corrispondenti agli importi aggiudicati per singolo utente moltiplicato per il numero degli utenti mensili, fatto salvo il minimo garantito come indicato al comma precedente, entro 30 giorni dalla loro acquisizione al protocollo comunale.

ART. 9 – Cauzione definitiva

A garanzia del rispetto di tutti gli obblighi che saranno assunti con il contratto di appalto, prima della stipulazione di quest’ultimo, la Ditta aggiudicataria è tenuta a prestare apposita cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione dell’appalto, o a mezzo di contanti versati sul conto di tesoreria comunale o a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli

intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. N. 385/1993 a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Detta polizza dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole: - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - rinuncia a far valere azioni e/o eccezioni di qualunque sorta e specie nei confronti del Comune per impedire e/o ritardare il pagamento; - sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune; - validità per tutta la durata del contratto di appalto.

L'Istituto di Credito o Assicurativo garantisce sempre e comunque il Comune anche in caso di mancato e/o ritardato pagamento del premio da parte della ditta.

La cauzione resterà anche a garanzia dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio appaltato, per responsabilità della ditta, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio stesso.

La cauzione sarà restituita al termine delle attività previste dal presente capitolato.

ART. 10 – Osservanza delle norme in materia di lavoro

La Ditta affidataria dovrà comunicare i nominativi delle unità di personale impiegate nel servizio che dovranno essere in possesso dei requisiti idonei per l'effettuazione dello stesso.

La Ditta affidataria si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto nazionale di lavoro di categoria, ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari. In ogni caso il Comune di Crecchio è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.

La Ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, si obbliga a fare osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l'utenza e i loro congiunti. Il Comune potrà pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto o riprovevole.

La Ditta affidataria deve altresì attuare l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dal D. legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Ditta affidataria dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

ART. 11 – Sorveglianza sull'espletamento del servizio

La Ditta affidataria accetta tutti i controlli che l'Amministrazione comunale riterrà di fare eseguire dal responsabile del servizio per il rispetto delle clausole contrattuali.

ART. 12 – Divieto di sub-appalto

La Ditta affidataria non potrà cedere o sub-appaltare il servizio né direttamente né in forma occulta, pena l'immediata risoluzione del contratto, la sospensione dei pagamenti maturati o in scadenza ed il risarcimento dei danni dovuti.

ART. 13 – Responsabilità della Ditta e polizze assicurative

La Ditta affidataria risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

La Ditta affidataria provvederà alla stipula di assicurazione per se stessa ed il personale impiegato per la responsabilità civile verso terzi, con massimale unico minimo di almeno € 1.000.000,00 per R.C.T. e di € 1.000.000,00 per R.C.O.

Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune al momento della firma del contratto.

ART. 14 – Penalità

Nello svolgimento del servizio affidatogli, la Ditta affidataria avrà l'obbligo di attenersi alle norme statali, regionali e locali disciplinanti la materia, alle prescrizioni del presente capitolato e del relativo contratto ed alle istruzioni impartitegli dall'ente appaltante.

In caso di violazioni di tali obblighi l'Amministrazione comunale potrà applicare una penale da € 50,00 a € 500,00 per ogni violazione riscontrata, oltre l'addebito delle eventuali spese che il Comune dovrà sostenere per supplire al mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

Nella determinazione dell'ammontare della penale, il responsabile del servizio terrà conto della gravità della violazione riscontrata nonché della recidiva.

Le penali di cui al precedente comma 2 saranno scomutate dai canoni maturati dall'appaltatore o recuperate sulla cauzione da questi prestata.

Dette penali non potranno essere applicate dal comune se non previa contestazione scritta all'appaltatore il quale, entro dieci giorni dalla notifica della contestazione, potrà presentare le proprie giustificazioni su cui deciderà definitivamente il responsabile del servizio, entro i successivi cinque giorni.

ART. 15 – Clausola risolutiva

Nel caso di inadempimento grave o dopo che per due volte siano state applicate le penali di cui al comma 2 del precedente articolo, il responsabile del servizio può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione d'ufficio del contratto, salvo sempre il risarcimento dei danni subiti.

ART. 16 – Recesso dal contratto

La Ditta affidataria può recedere dal contratto solo previo consenso dell'Ente e con preavviso da ricevere non meno di tre mesi prima della scadenza del contratto.

Il Comune di Crecchio ha facoltà di recedere dal contratto qualora il numero dei bambini iscritti sia inferiore a nove, previa deliberazione della Giunta comunale da adottare a seguito di valutazione di ogni utile elemento economico-finanziario e sociale da effettuare con la Ditta affidataria, e sempre che questa non sia disponibile a ricevere quale corrispettivo, i prezzi di cui al precedente art. 7, per il numero dei bambini effettivamente iscritti, oltre il prezzo di ulteriori n. 2 bambini a carico del Comune di Crecchio.

ART. 17 – Controversie tra le parti

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e la Ditta affidataria, così durante l'appalto come al suo termine, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri designati: uno dall'amministrazione comunale, uno dall'appaltatore, entrambi entro venti giorni dalla richiesta di arbitrato, ed un terzo, con le funzioni di presidente, di comune accordo tra le parti o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Chieti.

Il collegio arbitrale si riunisce presso la sede comunale e decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese ed agli oneri di giudizio.

ART. 18 – Domicilio della Ditta appaltatrice

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa elegge domicilio presso

ART. 19 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31/12/1995 n. 675, si informa che:

- tutti i dati forniti dalla Ditta sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della gara;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;
- il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione appaltante.

ART. 20 – Spese di contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta affidataria .

ART. 21– Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 nel testo in vigore.

ART. 22 – Disposizioni finali

Il contratto è soggetto oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto della normativa nella materia di cui trattasi e l'appaltatore è tenuto, comunque, al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi, derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per quanto non previsto espressamente dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del codice civile, della legislazione comunitaria, nazionale, regionale e agli atti amministrativi del Comune in materia.